

R.g. n. 6541 /2023

TRIBUNALE DI BARI**Sezione IV Civile**

Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:

dott. Giuseppe Rana – Presidente

dott.ssa Assunta Napoliello – Giudice

dott. Angelo Farina – Giudice relatore

ha emesso il seguente

DECRETO

nel giudizio di opposizione allo stato passivo avente n.rg. 6541 /2023 , fra le seguenti parti:

(c.f.), nato a , rappresentato e difeso dall'avv.

Opponente

contro

dagli avvocati Francesco Saverio Belviso

pec), presso il cui studio elettivamente

Opposto

Conclusioni

Per parte opponente:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in riforma dell'impugnato decreto del Giudice Delegato al Fallimento della società _____ del 18.04.2023, comunicato a mezzo pec il 20.04.2023, e dello stato passivo del detto fallimento dichiarato esecutivo con il citato decreto, In via principale, riconoscere il credito vantato dal ricorrente ed _____ al passivo della _____ in prededuzione ai sensi dell'art.2751 bis n.2 del cod. civ. per Euro 200.000 oltre accessori previdenziali e fiscali come per legge, e oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge fino alla data di chiusura dello stato passivo e soli interessi legali fino alla liquidazione delle attività mobiliari, con la conseguente modifica dello stato passivo; In subordine, riconoscere in parte qua il credito vantato dal ricorrente ed ammetterlo al passivo della _____ in prededuzione ai sensi dell'art.2751 bis n.2 del cod. civ. per la diversa somma, maggiore o minore, da accertarsi in corso di causa anche a mezzo CTU, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge fino alla data di chiusura dello stato passivo e soli interessi legali fino alla liquidazione delle attività mobiliari, con la

conseguente modifica dello stato passivo; In tutti i casi, con rifusione di spese e competenze legali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.

Per il

rispettosamente chiede il rigetto delle domande proposte dal dott. con il suo Ricorso introduttivo del presente giudizio, nonchè la sua condanna al pagamento delle spese legali, come per legge”.

Motivi della decisione

1. Svolgimento del processo e deduzioni delle parti.

Con ricorso, promuoveva opposizione ai sensi dell'art. 98 comma 2 l. fall. avverso il decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo nel fallimento relativo alla società (rg. fall. n. 109/2022).

Adduceva l'opponente di aver redatto per la società fallita la relazione di attestazione ex art. 161 comma 3 l. fall., allegata alla domanda di ammissione al concordato preventivo liquidatorio promossa da prima della declaratoria di fallimento. Precisava che, dopo l'apertura del concordato e il deposito della relazione ex art. 172 l. fall., la domanda era dichiarata inammissibile dal Tribunale ai sensi dell'art. 173 comma 3 l. fall., con contestuale emissione di sentenza di apertura del fallimento.

Aggiungeva di aver presentato domanda di ammissione al passivo per l'importo di euro 200.000,00, quale credito dovuto dalla società fallita a titolo di compenso professionale per la redazione della relazione di attestazione sopra indicata, invocando la soddisfazione in prededuzione e il privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.

Rilevava che la curatela, nel progetto di stato passivo, aveva proposta la integrale esclusione del credito, eccepido ex art. 1460 c.c. l'inadempimento del professionista sotto tre profili: erronea stima degli immobili rientranti nel patrimonio di mancata effettuazione dello stress test, con particolare riguardo all'orizzonte temporale di attuazione del programma liquidatorio; mancata collocazione al privilegio degli interessi su debiti bancari, che invece nel piano di concordato erano stati posti al chirografo.

Adduceva che all'esito dell'udienza di verifica dello stato passivo del 18.4.2023, il Giudice delegato dichiarava la esecutorietà del medesimo, recependo le osservazioni della curatela ed escludendo integralmente il credito professionale.

L'opponente adduceva l'infondatezza di ciascuna delle tre doglianze di inadempimento avanzate dalla curatela, invocando la integrale ammissione del credito oggetto di domanda di insinuazione, in prededuzione e con privilegio, o in subordine l'ammissione del medesimo nella misura indicata dal Tribunale.

Si costituiva in giudizio il in persona dei curatori, che insisteva per l'integrale rigetto dell'opposizione.

La causa, istruita su base esclusivamente documentale, veniva all'esito trattenuta in decisione all'udienza del 20.10.2025.

2. Decisione.

Preliminariamente, il Collegio accerta la tempestività dell’opposizione, promossa nel termine di cui all’art. 99 comma 1 l. fall.

Tanto premesso, il Tribunale reputa l’opposizione infondata, per le ragioni che seguono.

Per chiarezza espositiva, vanno richiamate le tre doglianze di inadempimento eccepite dalla curatela in sede di progetto di stato passivo, e reiterate dalla medesima in questa sede: 1) erronea stima degli immobili; 2) mancata effettuazione dello *stress test*, con particolare riguardo all’orizzonte temporale di attuazione del programma liquidatorio; 3) mancata collocazione al privilegio degli interessi su debiti bancari, che invece nel piano di concordato erano stati posti al chirografo.

Onde procedere alla relativa disamina, va premesso un inquadramento giuridico della fattispecie di responsabilità invocata dalla curatela, riconducibile al *genus* delle responsabilità da inadempimento delle obbligazioni di *facere* professionale.

In particolare, si impone in questa sede una riflessione sulla struttura della responsabilità e sul riparto dell’onere probatorio.

Sotto entrambi i profili si registra un vivace dibattito interpretativo, alla luce dell’articolato rapporto fra obbligazioni di mezzi (di cui la fattispecie in esame, secondo la giurisprudenza tradizionale, costituirebbe un esempio) e di risultato, e più in generale della problematica individuazione del danno-evento nelle ipotesi di responsabilità contrattuali legate all’esercizio delle professioni intellettuali.

Entrambe le questioni hanno ricevuto soluzione in un recente arresto della Suprema Corte (Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, n.26907), secondo il quale “*in obbligazioni aventi ad oggetto una prestazione di “facere professionale” la causalità materiale non può essere assorbita nell’inadempimento. Sul danneggiato vige l’onere di provarla anche tramite presunzioni, in ossequio a principio di vicinanza della prova*”.

La massima, cui si intende dare pieno seguito in questa sede, implica che grava sul danneggiato la prova del nesso causale fra inadempimento (e dunque condotta dolosa o colposa che viola le *leges artis*) e l’evento di danno, rappresentato dalla perdita del bene della vita cui la prestazione professionale era strumentale. Grava per contro sul professionista la prova dell’impossibilità di adempiere secondo diligenza e il fattore impeditivo dell’esatto adempimento, eventi estintivi dell’obbligazione (c.d. causalità estintiva).

Senza entrare nel merito della distinzione fra obbligazioni di mezzi e di risultato, osserva il Tribunale che la massima espressa da Cass. n.26907/2020 è condivisibile, perché mette in rilievo – pur nell’ambito di un unitario concetto di obbligazione e di responsabilità contrattuale – le indubbi pecularità delle prestazioni di *facere* professionale rispetto alle altre prestazioni.

Nelle prestazioni di dare – che rappresentavano, secondo la giurisprudenza tradizionale, l’esempio classico di obbligazioni di risultato – le leggi di settore che governano l’adempimento della prestazione (c.d. *leges artis*) assicurano che, se la prestazione è eseguita secondo le *leges artis*, il risultato venga raggiunto.

A tali prestazioni si associano quelle di *facere* non professionale – esulanti cioè dal novero delle prestazioni intellettuali, come quella dell’appaltatore – che pure richiedono l’applicazione di regole tecniche atte a assicurare il perseguimento del risultato voluto dal creditore.

Sul piano della struttura della responsabilità ex art. 1218 c.c., la natura delle prestazioni sinora descritte implica che l’inadempimento è assorbito dal mancato risultato, poiché se quest’ultimo non

si realizza allora è dato presumere l'inadempimento e la negligenza del debitore. Si comprende allora il contenuto della prova contraria, richiesta dalla seconda parte della norma in esame, che per tali prestazioni implica la dimostrazione che le leggi di settore siano inidonee a applicarsi nel caso concreto, poiché nel caso concreto sussiste un evento perturbativo straordinario tale da impedire il raggiungimento del risultato, pur a fronte dell'esatto e diligente adempimento da parte del debitore, o ancora tale da impedire a monte la stessa esecuzione della prestazione (caso, quest'ultimo, riconducibile all'art. 1256 c.c.).

Nelle prestazioni di facere professionale, il corretto adempimento della prestazione non garantisce il perseguimento del risultato (nel caso in esame, l'ammissione della domanda concordataria e l'omologazione del concordato).

La differenza rispetto alle prestazioni di dare e di *facere* non professionale dipende essenzialmente dalla natura delle *leges artis* di riferimento.

Nel caso di facere professionale, vengono in rilievo saperi afferenti a scienze non esatte (quale è appunto la scienza medica, o gli altri saperi inerenti alle scienze morali o sociali, come il diritto) che non sono in grado di statuire sempre ed in via universale la correlazione causale tra accadimenti: possono solo statuire, in altri termini, che a fronte dell'esecuzione corretta della prestazione (causa) possa derivarne la guarigione (effetto), e non anche che debba necessariamente derivarne la guarigione.

Le prestazioni di dare e di *facere* non professionale, invece, sono in prevalenza dominate da scienze esatte (quali, per stare all'esempio dell'appaltatore, la fisica), atte a garantire come si è detto il perseguimento del risultato.

Dunque, nelle prestazioni di facere professionale, l'inadempimento non si sovrappone al mancato risultato, perché quest'ultimo può mancare anche a fronte di un esatto e diligente adempimento.

Si comprende dunque l'assunto secondo il quale rientra fra i presupposti costitutivi della responsabilità contrattuale relativa alla prestazione sanitaria la prova del nesso di causalità (c.d. materiale) fra inadempimento e mancato risultato: il mancato risultato non fa presumere di per sé l'inadempimento, e dunque occorre provare che è stato l'inadempimento (e con esso la negligenza del debitore) a causarlo.

Trattandosi di presupposto autonomo e aggiuntivo rispetto all'inadempimento, la prova di tale nesso causale grava sul creditore, che dovrà dimostrare la derivazione eziologica della lesione della salute dall'inadempimento negligente del professionista sanitario.

L'assunto è stato ribadito in più occasioni con riguardo alla responsabilità del professionista forense (Cassazione civile sez. III, 11/02/2021, n.3566), che pure rientra, al pari di quella sanitaria, nel novero delle prestazioni di facere professionale e che pure è riconducibile al dominio delle scienze non esatte (precisamente il diritto, scienza sociale).

La prova contraria gravante sul professionista in tali casi attiene alla dimostrazione della insussistenza del nesso causale fra inadempimento e danno-evento, o ancora alla impossibilità di adempiere diligentemente a causa di un fattore impeditivo. Il professionista può dunque liberarsi dimostrando la diligenza del proprio adempimento, oppure l'insussistenza del nesso eziologico fra inadempimento e danno-evento, o ancora l'impossibilità di adempiere diligentemente a causa di un fattore impeditivo.

La ricostruzione teorica sin qui offerta rende conto di una peculiarità strutturale che connota le prestazioni di *facere professionale*, in relazione alle quali l'inadempimento è requisito autonomo e

disgiunto dal risultato e dal nesso di causalità materiale, e del conseguente riverbero in punto di onere della prova.

Essa non collide con il disposto unitario di cui all'art. 1218 c.c. – che invero non distingue in relazione al tipo di prestazione dedotta in obbligazione – perché il termine “inadempimento”, adottato dalla norma in esame, necessita per essere definito di un rimando alla prestazione dovuta e alle leggi che la governano. Il termine, infatti, è una negazione del termine “adempimento”, che per l'appunto contempla la prestazione dovuta, e quest'ultima è a sua volta descritta e illuminata dalle regole di diligenza, che ai sensi dell'art. 1176 (vedasi in particolare il comma 2) devono tener conto della natura dell'attività esercitata e dei saperi scientifici che la governano.

Può dunque procedersi all'esame della seconda obiezione mossa in dottrina, secondo la quale l'art. 1218 c.c. non contemplerebbe fra i suoi presupposti costitutivi l'evento di danno, a differenza dell'art. 2043 c.c.; la tesi sostenuta dalla Suprema Corte implicherebbe dunque una impropria sovrapposizione fra le due fattispecie di responsabilità.

La differente formulazione dell'art. 1218 c.c. rispetto all'art. 2043 c.c. è riconducibile molteplici ragioni.

La prima e più evidente attiene alla funzione dell'art. 1218 c.c., che a differenza dell'art. 2043 c.c. non è una norma primaria, come tale descrittiva di una fattispecie, bensì una norma secondaria, ovvero sanzionatoria. Si comprende dunque perché la disposizione in materia di responsabilità contrattuale non contenga tutti gli elementi costitutivi della responsabilità, che invece sono enunciati dall'art. 2043 c.c.

La ricostruzione della struttura della responsabilità contrattuale, non espressamente e integralmente delineata dalla norma, va dunque effettuata in via interpretativa, tenendo conto della struttura dell'obbligazione, che comprende da un lato la prestazione e dall'altro l'interesse del creditore (art. 1174 c.c.), quali requisiti autonomi e distinti. Da tale premessa è dato desumere che l'inadempimento, espresso con formula unitaria dall'art. 1218 c.c., comprende in realtà due distinti accadimenti fra loro correlati da un nesso causale: la mancata prestazione e la lesione dell'interesse creditorio, concretizzatasi nel mancato conseguimento del risultato voluto.

Quest'ultimo interesse ai sensi dell'art. 1174 c.c. può essere anche non patrimoniale, e quindi concretarsi nella lesione di un bene della vita inherente alla persona. Tipicamente ciò avviene nell'ipotesi di prestazione sanitaria, in cui l'interesse alla tutela della salute connota la causa contrattuale.

È dunque coerente con il disposto normativo la conclusione che la responsabilità contrattuale sanzioni l'inadempimento di un *facere* professionale da cui consegua non già la mera lesione del diritto patrimoniale di credito, bensì la violazione di un interesse non patrimoniale, quale evento di danno autonomo e disgiunto dalla condotta del sanitario.

Deve dunque concludersi che nella responsabilità dell'attestatore, è elemento costitutivo il nesso di causalità (c.d. materiale) fra condotta e danno-evento (mancata ammissione della domanda concordataria), oltre al danno-conseguenza ed al nesso eziologico (c.d. causalità giuridica) che lo lega al danno-evento. La relativa prova incombe pertanto sul soggetto danneggiato, il creditore.

Grava invece sul debitore la prova della causalità c.d. estintiva, per come sopra descritta.

Coerentemente con tali rilievi, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che “l'ammissione del credito dell'attestatore (o del professionista in genere) va invece esclusa quando si accerti l'inutilità

dell'opera da lui svolta per la procedura concordataria e/o la sua inadeguatezza” (Cass. 10752/2018), inutilità che a maggior ragione è dato riscontrare laddove la negligenza dell'attestatore abbia determinato l'inammissibilità della domanda concordataria.

Il contenuto dell'obbligo dell'attestatore è stato delineato dalla giurisprudenza, la quale lo ha individuato (tra le tante, Cass. 2288/2021) nel dovere di fornire informazione completa sui dati aziendali e sulla fattibilità del piano in rapporto all'alternativa fallimentare, come mezzo per offrire ai creditori una puntuale informazione utile a valutare la proposta di concordato.

Sin d'ora va dunque escluso, come pure paventato dalla parte opponente, che l'obbligo dell'attestatore si limiti ad una mera verifica formale – di completezza, coerenza e logicità – delle considerazioni del ctu, considerato che l'attestatore è deputato a svolgere un autonomo, sostanziale e pregnante controllo di veridicità delle informazioni oggetto delle sue attestazioni.

Nel caso di specie, risulta accertato e provato sia l'inadempimento dell'attestatore all'obbligo appena enunciato, con particolare riguardo alla stima degli immobili, che il nesso eziologico fra tale inadempienza e la declaratoria di inammissibilità della domanda concordataria.

Va anzitutto osservato che – a quanto emerge dal decreto di cui al doc. 5 di parte opponente - nel piano concordatario il valore di liquidazione dei beni dei quali è stata offerta la cessione ai creditori è stato indicato in complessivi € 73.710.205, di cui € 70.715,00 riferito agli immobili. Dal decreto emerge inoltre un passivo concordatario pari a € 90.939.539 (pag. 1 doc. cit.).

Sin d'ora va dunque sottolineato che il valore degli immobili, dunque, copriva oltre il 95 % dell'attivo liquidabile.

Viene dunque in rilievo la relazione del prof. (perito di parte di
di cui al doc. 4 di parte opponente, datata 31.3.2022 e recepita dalla relazione ex art. 161 co 3 l. fall., la quale sul punto (doc. 3 di parte opponente, pagg. da 17 a 20) si è limitata a rilevare la correttezza del metodo di valutazione adottato dal perito).

Il computo complessivo del valore immobiliare, a quanto emerge dalla relazione del perito, deriva dalla sommatoria delle seguenti tre voci: a) € 18.000.000, determinato mediante «il metodo di capitalizzazione del reddito, attribuito alle superfici di vendita già edificate nel contesto della progettata realizzazione del polo commerciale polifunzionale adiacente all'area commerciale integrata “Auchan”; b) € 52.515.000, ascritto all'area ricadente in zona P.I.P. della quale è stata considerata la «suscettività edificatoria, come da previsioni del vigente piano di lottizzazione, ricorrendo al metodo del valore di trasformazione»; c) € 200.000, assegnato alle «arie ricadenti in zona ER e zona EN» che «non sono ricomprese nel Piano di Lottizzazione» («ancorché talune particelle rientrino parzialmente in zona P.I.P.»); e ciò in base a «una stima comparativa diretta sulla base del carattere agricolo delle stesse».

A quanto emerge dalla relazione ex art. 172 l. fall. dei Commissari Giudiziali (doc. 4 prodotto dalla curatela) è la valutazione di cui alla lettera b) a risultare erronea, sul piano non tanto e non solo della metodologia valutativa adottata, quanto della individuazione numerica dell'area della superficie di suscettibile di vendita.

In particolare, emerge dal documento appena citato che relazione del perito di parte e quella dell'attestatore abbiano omesso di considerare che parte della superficie degli immobili di era sprovvista di autorizzazione commerciale, autorizzazione che peraltro – sulla base di elementi già disponibili all'epoca di redazione della perizia e della relazione ex art. 161 comma 3 l. fall. – non sarebbe neppure in futuro suscettibile di essere concessa. In particolare, della

complessiva superficie di 64.282 mq indicata come potenziale superficie di vendita, solo 19.010 mq risultavano in realtà dotati di autorizzazione commerciale.

Pertanto, la relazione ex art. 172 l. fall. ha rettificato l'attivo indicato nel piano concordatario, quantificando il valore complessivo degli immobili in euro 37.000.000,00, e il totale dell'attivo in euro 40.217.185,00.

La relazione in parola dava atto della manifesta inidoneità dell'attivo ad assicurare il pagamento integrale dei creditori muniti di cause di prelazione e ad assicurare il pagamento dei creditori chirografari (in qualsivoglia misura e non solo) nella percentuale minima del venti per cento prescritta dall'art. 160, co. 4°, L.F. In particolare, secondo i rilievi dei Commissari Giudiziali, a fronte di un attivo stimato in euro 40.217.185, ammontando i soli debiti prededucibili e quelli muniti di cause di prelazione a complessivi euro 70.247.586,00, il pagamento delle spese di procedura, dei crediti muniti di cause di prelazione e dei creditori chirografari nella misura minima del 20% richiederebbe un attivo di € 73.157.507,40, con conseguente manifesta inettitudine del piano al rispetto delle condizioni di ammissibilità del concordato.

Il Tribunale, nel provvedimento di cui al citato doc. 5, recepiva integralmente la relazione ex art. 172 l. fall. e pertanto dichiarava inammissibile la domanda concordataria ex art. 173 comma 3 l. fall.

Dalla disamina documentale appena svolta emergono molteplici profili di inadempimento imputabili a .

In primo luogo, va osservato che l'errore di valutazione in cui è incorso il perito – e conseguentemente l'attestatore – non pertiene a profili di carattere tecnico e settoriale, bensì di carattere strettamente giuridico, quali appunto la sussistenza ed estensione dell'autorizzazione commerciale. Tali profili devono essere autonomamente accertati dall'attestatore, che sul punto non può limitarsi ad addebitarne la responsabilità al perito.

Sotto altro profilo, va osservato che l'attestatore si è posto in condizione di non poter comunque compiere tale accertamento, perché la relazione ex art. 161 comma 3 l. fall. riporta una data di appena due giorni successiva alla scrittura privata di conferimento dell'incarico, e coeva alla data di deposito del ricorso per concordato. Le tempistiche evidenziano un ulteriore ed autonomo profilo di negligenza dell'attestatore, perché ragionevolmente escludono la fattibilità dell'accurato vaglio valutativo che la complessità della proposta concordataria indubbiamente meritava.

In terzo ed ultimo luogo, dai rilievi appena svolti emerge che il vaglio valutativo demandato all'attestatore nel caso di specie, e rimasto inadempito, non superava la soglia della speciale difficoltà di cui all'art. 2236 c.c. Pertanto, il rilievo mosso sul punto da parte opponente va respinto.

E' altresì provato che l'errore valutativo circa la stima degli immobili sia risultato determinante per l'inammissibilità della domanda concordataria, per l'essenziale ragione che il compendio immobiliare rappresentava oltre il 95 % dell'attivo, e che la sua rimodulazione è stata dunque decisiva per decretare la radicale inadeguatezza della proposta.

L'eccezione di inadempimento, dunque, risulta non solo fondata, ma anche proporzionata, perché la condotta dell'attestatore non si è posta quale mera concausa della statuizione di inammissibilità, bensì come causa determinante della medesima.

La disamina sin qui svolta attiene alla prima dogliananza di inadempimento svolta dalla curatela.

Le successive due condotte inadempienti lamentate dalla curatela risultano irrilevanti, e comunque prive di efficienza causale rispetto alla statuizione di inammissibilità.

Lo *stress test* temporale, così come la ripartizione fra privilegio e chirografo degli interessi, non ha incidenza ai fini dell'ammissibilità del concordato, poiché quest'ultima è in radice preclusa dall'insussistenza di attivo sufficiente. Peraltro, con particolare riguardo alla terza dogliananza di inadempimento, il decreto di cui al doc. 5 di parte opponente espressamente formula le distinte ipotesi di calcolo (includendo o escludendo gli interessi dai crediti privilegiati), concludendo in ogni caso per l'insufficienza dell'attivo.

Pertanto, il credito vantato da [REDACTED] dev'essere integralmente escluso dal passivo fallimentare. L'opposizione deve dunque essere integralmente respinta, tanto con riguardo alla domanda svolta in via principale quanto alla domanda subordinata.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del dm 55/2014. La liquidazione avviene negli importi minimi per tutte le fasi del giudizio, data la natura documentale della controversia e la sostanziale identità delle eccezioni della curatela rispetto alle osservazioni contenute nel progetto di stato passivo.

PQM

Il Tribunale così provvede:

- 1) Respinge l'opposizione;
- 2) Condanna [REDACTED] alla rifusione delle spese di lite in favore della [REDACTED] *Controparte_3* liquidate come segue: euro 5.641,00 per compenso, 15 % per rimb. Forf. Spese generali, Cpa e Iva se e come dovute per legge.

Così deciso in Bari, camera di consiglio del 27.10.2025

Il Presidente

Dott. Giuseppe Rana

Il Giudice relatore

Dott. Angelo Farina